

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SESTA SEZIONE PENALE

La Corte di Appello di Napoli, Sesta Sezione Penale, composta dai Sigg. Magistrati:

Dr.ssa Claudia Picciotti - Presidente estensore

Dr. Massimiliano De Simone - Consigliere

Dr. Nicola Erminio Paone - Consigliere

con l'assistenza del cancelliere F.C.;

udita la relazione della causa fatta all'udienza del 28.1.22 dal Presidente Dott.ssa Claudia Picciotti;

sentito il Pubblico Ministero, nella persona del S. Procuratore Generale Dr. V. Brunetti, e il difensore di fiducia;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale ex art. 605 c.p.p.

CONTRO

L.P., nato il (...) a L., difeso di fiducia dall'Avv....;

-libero, assente -

IMPUTATO

(cfr. all. - pag. 1-bis)

IMPUTATO

dei delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 570 co. 1 e 2 c.p. perché, in esecuzione di un unico disegno criminoso, serbando una condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie, non provvedendo ai bisogni materiali e morali delle figlie minori G.L. ed E., si sottraeva agli obblighi di assistenza familiare inerenti alla potestà dei genitori e faceva mancare i mezzi di sussistenza alle figlie G.L. ed E..

In..., dall'agosto 2014, con condotta perdurante.

Con l'intervento quale pubblico ministero del v.p.o. dott.ssa B.D.F..

APPELLANTE

avverso la sentenza n. .../19 del Tribunale di S.Maria C.V., in composizione monocratica, emessa in data 19.12.18, che dichiarava l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 570 co. 2 c.p. e lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due di reclusione ed Euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Alla condanna seguiva il risarcimento nei confronti della costituita parte civile, da liquidare in separato giudizio, con riconoscimento della provvisionale pari ad Euro 2.500,00.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza emessa in data 19.12.18 dal Tribunale di S.Maria C.V., in composizione monocratica, l'imputato veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 570 co. 2 c.p. e condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due di reclusione ed Euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Alla condanna seguiva il risarcimento nei confronti della costituita parte civile, da liquidare in separato giudizio, con riconoscimento della provvisionale pari ad Euro 2.500,00.

Il convincimento del giudice di primo grado in ordine al giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell'imputato si fonda soprattutto sulle dichiarazioni rese da L.G., quale genitore esercente la potestà sulle figlie minori, L.G.L. e L.E., in ordine all'inadempimento da parte dell'imputato dell'obbligo di versare la somma mensile di Euro 400,00 per il mantenimento. Tale cifra venne versata regolarmente sino al settembre dell'anno 2014, allorquando vennero sospesi i pagamenti per poi riprendere in misura ridotta (prima 200,00 e poi 100,00 Euro) e saltuaria. L'inadempimento riguardava anche il contributo per le spese straordinarie. In sede di esame, l'imputato ha dichiarato di essere disoccupato dal gennaio 2015 e di non aver più trovato da quel momento una stabile occupazione, giustificando la destinazione delle somme che aveva ricevuto a vario titolo in quel periodo (in particolare il t.f.r. pari a circa 35.000,00 Euro) con la necessità di saldare pregressi debiti

e dichiarandosi disponibile a versare alla ex moglie la somma di Euro 24.000,00 liquidatagli per l'ingiusto licenziamento subito.

Riteneva, tuttavia, il primo giudice integrato il reato in contestazione sia nella sua connotazione oggettiva, sia quanto al profilo soggettivo, non emergendo una condizione di vera e propria indigenza, tale da comportare l'impossibilità oggettiva di adempiere.

Avverso la sentenza ha interposto appello il difensore di fiducia dell'imputato, articolando i seguenti motivi:

- Con il primo motivo ha chiesto la rinnovazione istruttoria attraverso la produzione di documenti attestanti la condizione patrimoniale dell'ex coniuge;
- Con il secondo motivo ha chiesto l'assoluzione, fondandosi la nozione di stato di bisogno in ipotesi di inadempimento nei confronti di figli minori su di una presunzione, come tale passibile di prova contraria, quale quella appunto relativa alle condizioni economiche della Loffredo, ed essendosi comunque trattato di un inadempimento solo parziale; ha chiesto comunque l'assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo del reato.

All'odierna udienza è stata depositata remissione di querela da parte delle pp.oo. (con contestuale accettazione) e revoca della costituzione di parte civile.

Su richiesta della Difesa e con il consenso del P.G. è stata acquisita documentazione relativa alle condizioni economiche di L.G..

Si è quindi svolta la discussione finale, nell'ambito della quale la Difesa e la Procura Generale hanno concluso come da verbale.

La Corte, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo.

Ciò premesso, l'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.

In particolare, va preliminarmente osservato che, quanto al merito della decisione di condanna dell'imputato in ordine al reato contestato per il quale il predetto è stato ritenuto responsabile, questa Corte ritiene integralmente condivisibili la analitica ricostruzione dei fatti e la motivazione posta a fondamento della decisione di primo grado, in aderenza alle risultanze processuali, legittimamente acquisite e pertanto pienamente utilizzabili, da parte del giudice di primo grado, ad esse riportandosi (così come ormai ritenuto legittimo dalla giurisprudenza della Suprema Corte, vedi tra le altre Cass. Sez. I sent. n. 46350 del 2/10-3/12-2003 e da ultimo Cass. sez. III sent. n.27300 del 14-5/17-6-2004 che sottolinea come la motivazione della sentenza di secondo grado "deve essere concisa e riguardare gli aspetti 'nuovi' o contraddittori o effettivamente mai valutati").

Ciò posto, le censure svolte nel gravame sono state sostanzialmente già esaminate e risolte, nel senso della loro infondatezza, dal primo giudice. E, qualora siano dedotte questioni già esaminate e risolte, il giudice dell'impugnazione può motivare per relationem (Cass. pen sez. V 15 febbraio 2000, n. 3751). Tale motivazione è consentita con riferimento alla pronuncia di primo grado, laddove le censure formulate contro quest'ultima non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, poiché il giudice di appello non è tenuto a riesaminare dettagliatamente

questioni sulle quali si sia già soffermato il primo giudice con argomentazioni ritenute esatte ed esenti da vizi logici (Cass. sez. V 22 aprile 1999 n. 7572).

Per tale motivo la Corte fa proprie, sul punto, le argomentazioni spese nella sentenza impugnata, che possono ritenersi in questa sede integralmente richiamate.

Ritiene solo di aggiungere il collegio, che l'intervenuta remissione di querela alcun effetto può produrre in termini di procedibilità essendo chiaro che la condanna sia intervenuta esclusivamente con riferimento al reato di cui all'art. 570 co. 2 c.p., perseguibile d'ufficio.

- Con il secondo motivo ha chiesto l'assoluzione, fondandosi la nozione di stato di bisogno in ipotesi di inadempimento nei confronti di figli minori su di una presunzione, come tale passibile di prova contraria, quale quella appunto relativa alle condizioni economiche della Loffredo, ed essendosi comunque trattato di un inadempimento solo parziale; ha chiesto comunque l'assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo del reato.

Quanto al motivo assolutorio, deve osservarsi una sostanziale convergenza tra il narrato della p.o. e la versione difensiva dell'imputato, che ha ammesso un adempimento solo parziale, adducendo presunte difficoltà economiche.

Orbene, con riferimento a tale specifico aspetto, occorre osservare che le difficoltà economiche dell'imputato per produrre un effetto scriminante in relazione al reato ex art. 570 c.p. :

- devono essere adeguatamente comprovate;

- devono inoltre essere assolute (non è sufficiente una mera difficoltà);

- devono infine essere incolpevoli, non essendo sufficiente il mero stato di disoccupazione, atteso che l'obbligato è pur sempre tenuto ad adoperarsi per adempiere la sua prestazione procurandosi un'idonea occupazione (cfr. Cass. Sez. VI, n. 32540/05; Cass. Sez. VI, n. 1715/99; Cass., sez. VI, n. 5780/95). Nel caso di specie l'imputato, il quale svolgeva regolare attività lavorativa, non ha assolutamente dimostrato di trovarsi in una situazione di difficoltà economica tale da rendere impossibile l'adempimento dell'obbligazione ma si è limitato a dichiarare di non essere nelle condizioni di versare le somme stabilite in sede civile in quanto eccessive. In particolare, l'istruttoria ha evidenziato la circostanza, di segno esattamente contrario, dell'intervenuto incasso da parte dell'imputato di somme considerevoli, proprio dopo la cessazione del rapporto di lavoro (nello specifico, il t.f.r. ed il risarcimento del danno per l'ingiusto licenziamento) ed allorché il L. si è reso inadempiente.

Peraltro, a riprova della persistenza dell'obbligo di mantenimento pur a seguito del licenziamento, deve considerarsi il provvedimento del Tribunale di S.Maria C.V. in data 3.8.17, che ne ha ribadito l'ammontare.

Alla luce di tali considerazioni a nulla rileva la circostanza, asserita dalla Difesa, che l'imputato in passato abbia dato prova di contribuire, secondo le sue possibilità, ai bisogni del nucleo familiare e che il mancato versamento sia stato dettato da una successiva oggettiva impossibilità, in quanto la

Suprema Corte (cfr. Cass., n. 43527/12) ha ribadito che, sia ai fini dell'art. 570 c.p. sia ai fini dell'ipotesi ex art. 3 L. n. 54 del 2006, non è sufficiente che la parte dichiari la propria indigenza per giustificare l'omissione dei pagamenti, essendo invece necessaria una prova certa e rigorosa di tale stato economico. Dunque, "per escludere la responsabilità, l'impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e costituire una situazione di persistente, oggettiva, incolpevole indisponibilità di introiti e l'imputato ha l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi la sua impossibilità di adempiere alla obbligazione, ma non vale a tal fine la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà" (Cass. pen. sez. VI., n. 12283/2016).

In ordine all'onere probatorio è arresto consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che lo stesso incomba sull'imputato poiché "Allorché sia provata l'intervenuta sottrazione agli obblighi di sostentamento incombe all'inadempiente dimostrare che l'omissione sia derivata da cause indipendenti dalla sua volontà" (cfr. Cass. Sez. VI n. 9759/92; Cass. Sez. VI n. 8063/12).

Quanto all'ulteriore profilo evidenziato dalla Difesa, ritiene solo il collegio di aggiungere che la condotta sanzionata dall'art. 570, comma secondo, c.p. presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l'omessa assistenza deve avere l'effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica né con l'obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi una portata più ampia.

Per l'ipotesi in cui l'assegno sia stato imposto per l'esclusivo mantenimento dei figli minori, la Suprema Corte ha stabilito che "In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; ne deriva che il reato di cui all'art. 570, comma secondo, cod. pen., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore." (Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014 - dep. 23/12/2014, P.C in proc. S, Rv. 26187101).

Da tale considerazione discende l'irrelevanza delle condizioni economiche del coniuge separato e la piena integrazione degli elementi della fattispecie sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

L'avvenuta revoca della costituzione di parte civile, determina la conseguente caducazione delle statuizioni alla stessa relative.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in riforma della sentenza n. 6668/19 emessa dal Tribunale di S.Maria C.V., in composizione monocratica, in data 19.12.18, appellata dall'imputato L.P., revoca le statuizioni civili.

Conferma nel resto.

Conclusione

Così deciso in Napoli, il 28 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2022.